

MIMIT, al via dal 29 aprile 2026 le conferme dei crediti d'imposta Transizione 5.0 per le pratiche tecnicamente ammissibili

Con Avviso pubblicato il 29 aprile 2026 (**di seguito riportato**) sul portale istituzionale, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato l'avvio dell'invio delle ricevute di conferma del credito d'imposta spettante alle imprese che hanno presentato la comunicazione di completamento degli investimenti nell'ambito del Piano Transizione 5.0 e che hanno già ricevuto dal GSE la comunicazione attestante la conformità tecnica dell'investimento ai requisiti di ammissibilità previsti dal **decreto ministeriale 24 luglio 2024**. L'avviso si colloca nel solco dell'articolo 8, comma 1, del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, come modificato dal **D.L. 3 aprile 2026, n. 42**, e segna il passaggio dalla fase di verifica tecnica alla concreta spendibilità del beneficio fiscale riconosciuto alle imprese rimaste prive di copertura piena nell'ambito della misura.

*Si ricorda che il Governo ha presentato l'**emendamento 8.1000** per trasfondere nel decreto fiscale il contenuto del cd. decreto carburanti bis (A.S. 1865: "Conversione in legge del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42").*

Il dato di maggiore rilievo è che, a **decorrere dal 29 aprile 2026**, le imprese destinatarie non devono attendere ulteriori provvedimenti generali: la ricevuta di conferma sarà resa

disponibile direttamente nella piattaforma informatica Transizione 5.0 gestita dal GSE, nella sezione dedicata alla singola pratica. Dell'avvenuta disponibilità sarà comunque data comunicazione anche tramite PEC e tramite l'indirizzo e-mail indicato dall'impresa in sede di registrazione. Il meccanismo disegnato dall'avviso è quindi costruito su una duplice modalità di conoscibilità: pubblicazione nella piattaforma e contestuale avviso sui recapiti digitali dell'impresa.

Sotto il profilo sostanziale, l'avviso ribadisce che il credito d'imposta confermato è quello determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.L. n. 38/2026, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del [D.L. n. 42/2026](#). Si tratta, dunque, del contributo riconosciuto alle imprese che hanno presentato istanze ritenute tecnicamente ammissibili nell'ambito del Piano Transizione 5.0, entro il limite complessivo di 1.302,3 milioni di euro, in misura pari all'89,77 per cento dell'ammontare del credito d'imposta spettante con riferimento ai soli investimenti in beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché alle spese per la formazione del personale. L'avviso, quindi, traduce sul piano amministrativo la disciplina correttiva introdotta dal D.L. n. 42/2026, confermando che la fase di ristoro delle pratiche tecnicamente ammissibili è ormai entrata nella sua concreta attuazione.

Sul piano della fruizione, il Ministero chiarisce che il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2026, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine deve essere utilizzato il [codice tributo 7079](#), denominato: ***"Credito d'imposta -Articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38"***. Il richiamo espresso al codice tributo e alla modalità compensativa assume rilievo

operativo immediato, perché delimita con precisione il canale di utilizzo del beneficio e il relativo orizzonte temporale, escludendo implicitamente altre forme di impiego del credito.

L'avviso dedica inoltre attenzione agli obblighi gravanti sui beneficiari, che non si esauriscono nella mera ricezione della conferma. Le imprese sono infatti tenute a comunicare tempestivamente al GSE eventuali variazioni societarie e ogni fatto o circostanza che comporti il venir meno dei requisiti di ammissione, se intervenuti nel quinquennio successivo alla data di presentazione della comunicazione di completamento.

Devono inoltre conservare e rendere disponibile, ai fini delle attività di vigilanza e controllo, tutta la documentazione necessaria all'accertamento della correttezza delle dichiarazioni rese, comprese certificazioni, perizie, fatture e documenti di trasporto relativi ai beni agevolati.

A ciò si aggiunge l'obbligo di comunicare al GSE l'eventuale cessione a terzi dei beni agevolati, la loro destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, nonché il mancato esercizio dell'opzione di riscatto nel caso di beni acquisiti in leasing. Il perimetro dell'adempimento, dunque, non è circoscritto alla fase genetica del credito, ma si estende all'intero periodo di mantenimento delle condizioni che presidiano il beneficio.

Sotto questo profilo, il messaggio che emerge dall'avviso è chiaro: la conferma del credito non equivale a una cristallizzazione irreversibile del beneficio, ma si inserisce in un regime nel quale restano centrali gli obblighi di comunicazione, conservazione documentale e monitoraggio delle vicende successive relative ai beni agevolati e alla struttura soggettiva dell'impresa

beneficiaria. È una puntualizzazione importante, perché richiama le imprese e i professionisti che le assistono alla necessità di trattare la fase successiva alla conferma con la stessa attenzione riservata alla fase di presentazione e di completamento dell'investimento.

Avviso MIMIT del 29 aprile 2026 – Piano Transizione 5.0. Pratiche tecnicamente ammissibili

Invio delle ricevute di conferma

A decorrere dalla **data del 29 aprile 2026**, le imprese che hanno presentato la comunicazione di completamento degli investimenti ai sensi dell'articolo 38, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56), e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. (nel seguito GSE) la comunicazione attestante la conformità tecnica del proprio investimento ai requisiti di ammissibilità previsti dal [decreto ministeriale 24 luglio 2024](#) (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 2024), riceveranno conferma del credito d'imposta spettante, determinato in ottemperanza a quanto disposto dall'art.8 comma 1 del decreto-legge 27 marzo 2026, n.38, come modificato dall'art.1 comma 1, lettera a), numero 1), del [decreto-legge 3 aprile 2026, n.42.](#)

Modalità di trasmissione

La ricevuta sarà disponibile all'interno della piattaforma informatica Transizione 5.0 (gse.it), nella sezione dedicata alla propria pratica.

Di ciò, ne sarà comunque data comunicazione attraverso l'indirizzo PEC e l'indirizzo e-mail indicati dall'impresa in sede di registrazione.

Base normativa e determinazione del credito d'imposta

Il credito d'imposta è determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del [decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42](#) (*Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2026, in vigore dal 4 aprile 2026).

La norma stabilisce che alle imprese, che hanno presentato istanze ritenute tecnicamente ammissibili, nell'ambito del Piano Transizione 5.0, spetta un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite complessivo di 1.302,3 milioni di euro, pari all'89,77 per cento dell'ammontare del credito d'imposta spettante con riferimento ai soli investimenti in beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e alle spese per la formazione del personale.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2026, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il [codice tributo 7079](#)

denominato “*Credito d’imposta – Articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38*”.

Obblighi dei beneficiari

Le imprese destinatarie della ricevuta sono tenute a:

- comunicare tempestivamente al GSE eventuali variazioni societarie e ogni fatto o circostanza che comporti il venir meno dei requisiti di ammissione, intervenuti nel quinquennio successivo alla data di presentazione della comunicazione di completamento;
- conservare e rendere disponibile, ai fini delle attività di vigilanza e controllo, tutta la documentazione necessaria all’accertamento della correttezza delle dichiarazioni rese, ivi comprese certificazioni, perizie, fatture e documenti di trasporto relativi ai beni agevolati;
- comunicare al GSE l’eventuale cessione a terzi dei beni agevolati, la loro destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, nonché il mancato esercizio dell’opzione di riscatto per i beni in *leasing*.

Per maggiori informazioni

Vai alla pagina sul [Piano Transizione 5.0](#) (Link sito internet istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)).